

Cagliari, 16 Gennaio 2024

Al personale docente a T.D.
Al personale ATA
e.p.c. Al Direttore S.G.A.
Sito Web

OGGETTO: FERIE E FESTIVITA' SOPPRESSE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

Si comunica alle SS.LL. che in ossequio alla:

- Legge 228/2012 ha previsto che il divieto di monetizzazione delle ferie non si applichi al personale docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, **limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie**; con la note prot. 73425 del 6/09/2013 e prot. n. 72696 del 4/09/2013 - il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato-, ha fornito chiarimenti per la corresponsione dei trattamenti economici sostitutivi delle ferie non fruito dal personale docente in applicazione degli artt. 5, comma 8, del DL n. 95 del 2013, **ponendo l'obbligo di fruire le ferie, secondo quanto previsto dal rispettivo ordinamento, ed il divieto della loro monetizzazione, disapplicando le disposizioni normative e contrattuali più favorevoli (CCNL 29/11/2007).**
- la Legge di Stabilità 2013 all'art. 1 comma 54, ha disposto che il personale docente fruisca delle ferie **nei giorni di sospensione delle lezioni ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle altre attività valutative, salva la facoltà di fruire di 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi dell'anno, purché ciò non comporti nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.**
- la Ragioneria Generale dello Stato rimarca che:
 1. la Legge di Stabilità 2013 art. 1, comma 55, fa riferimento ai "giorni in cui è consentito al personale fruire delle ferie **"e non a quelli in cui dette ferie siano effettivamente fruito"**". A nulla rileva dunque, **ai fini della "monetizzazione" se il docente abbia o meno richiesto le ferie, bensì si dovrà tener unicamente conto della mera astratta facoltà di fruirle, fermo restando l'obbligo di fruire le ferie nella misura in cui il dipendente ne ha diritto;**
 2. **i giorni di sospensione delle lezioni comprendono, oltre a luglio ed agosto, anche i primi giorni di settembre e gli ultimi di giugno secondo il calendario scolastico, le vacanze natalizie e pasquali, l'eventuale sospensione per l'organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi, ecc..**

il personale docente a tempo determinato fruirà delle ferie **nei giorni di sospensione delle lezioni ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle altre attività valutative, salva la facoltà di fruire di 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi dell'anno, purché ciò non comporti nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.**

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Nicoletta Rossi